

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. 194800080

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.
Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it
Agenzia **CARBONIA/39568**

Contraente
COOP.SOC.SOUTH WEST PORT
VIA DELL'ARTIGIANATO 28 09010 PORTOSCUSO SU
Indirizzo PEC coopswp@pec.it

Codice Fiscale
02894150925

Stazione appaltante (beneficiario)
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Sede
PIAZZETTA ITALO DIANA 1 - 09017 - SANT'ANTIOCO - SU
Indirizzo PEC protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Descrizione Opera/Servizio/Fornitura
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DA COMPIERSI NEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO.
CIG B4648BA2F9

Luogo di esecuzione:
SANT'ANTIOCO
- 09017 - SU

Costo Aggiudicazione €15.053,00
(Euro QUINDICIMILACINQUANTATRE/00)

Ribasso % Asta 1,00 %

Somma garantita € 752,65 5,00 % **costo dell'opera**
(Euro SETTECENTOCINQUANTADUE/65)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 06/12/2024 al 06/12/2025	annuale
Tassabile	88,89	88,88
Tasse	11,11	11,11
Totale	100,00	99,99

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

Frazionamento pagamento del premio iniziale.

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 06.12.2024 100,00 di cui tasse 11,11

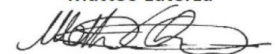
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 06/12/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 06/12/2024

L'INCARICATO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

Contraente (obbligato principale)
COOP . SOC . SOUTH WEST PORT**Codice Fiscale**
02894150925**A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

- Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

- L'efficacia della garanzia:
 - decorre dalla data di stipula del contratto;
 - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
 - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**ART. 10 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

ART. 13 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

ART. 16 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080
AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA 117

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 10 - Premio; Art.11 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 06/12/2024

Riservato al garante Aut.: A39568

6025

Allegato a**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

NUMERO POLIZZA 1/39568/96/194800080

AGENZIA CARBONIA

CODICE SUBAGENZIA

117

Contraente/Assicurato COOP.SOC.SOUTH WEST PORT**Domicilio** VIA DELL'ARTIGIANATO, 28 - 09010 PORTOSCUSO - SU**Partita IVA** 02894150925**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

Si precisa che la presente polizza è rilasciata ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice dei Contratti" di cui al D. Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 e ss.ii.mm. la cui disciplina è interamente richiamata e prevalente sulle condizioni di garanzia aventi contenuto confliggente e/o riferibili al "Codice dei Contratti previgente" di cui al D. Lgs. 50/2016.

Fermo il resto.

Bologna, 06/12/2024

Il sottoscritto **VICENZI MICHELE**, nato a Bologna (BO) il 26 febbraio 1972, Procuratore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **dichiara** di essere legittimato a firmare il presente atto (polizza n. 39568/96/194800080), per tipologia ed importi richiesti, in base al mandato in data 03/04/2024, repertorio Dr. Tommaso GHERARDI, notaio in Bologna, al n. 98777/13328 registrato il 04/04/2024 al n. 14661.

In fede.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Un procuratore
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il **06/12/2024**



Notaio Tommaso Gherardi
Via della Zecca, 1
40121 - BOLOGNA

-----REVOCADI PROCURA-----

-----E-----

-----PROCURA SPECIALE-----

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da conservare nella raccolta degli atti del Notaio autenticante, il sottoscritto:-----

- **CORSANO Vittorio**, nato a Lecce (LE) il giorno 19 novembre 1971, domiciliato per la carica in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di CHIEF PROPERTY & CASUALTY OFFICER, nonché procuratore della società:-----

- **"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A."**, con sede legale e direzione in Via Stalingrado n. 45, Bologna, capitale sociale euro 2.031.456.338,00= interamente versato, GRUPPO IVA 03740811207, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, numero REA: BO-511469, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di "UNIPOL GRUPPO S.p.A.", Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046, autorizzato in forza dei poteri ad esso conferiti con procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Tommaso Gherardi di Bologna in data 11 maggio 2022, Rep. N. 96416, Racc. n. 11945, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 13 maggio 2022 al n. 23533 serie 1T, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese competente; -----
detta società verrà di seguito denominata **"UNIPOLSAI" o "la Società"**.-----

-----DICHIARA DI REVOCARE COME REVOC-----

- la procura conferita da **"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A."** al signor **MICHELE VICENZI** nato a Bologna il giorno 26 febbraio 1972, Codice Fiscale VCNMHL72B26A944M, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Tommaso Gherardi in data 17 marzo 2023, repertorio n. 97545, raccolta n. 12621, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 20 marzo 2023 al n. 12090 serie 1T;-----
e in sua sostituzione-----

-----NOMINA E COSTITUISCE-----

procuratore speciale della Società, il Signor:-----

- **VICENZI Michele**, nato a Bologna, il giorno 26 febbraio 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito anche il "Procuratore"), affinché, in nome e per conto della Società quale Responsabile della funzione CAUZIONI E CREDITO, compia ogni opportuna attività relativa alla gestione della suddetta area aziendale.-----

Il Procuratore potrà esercitare i poteri di seguito elencati, restando inteso che, ai fini del rispetto dei limiti di valore infra descritti, si intende:-----

- **"un'unica operazione"** l'insieme di operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino tra di loro funzionalmente e organicamente collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva, talché ogni singola operazione assuma significato e rilevanza solo in funzione delle altre e dunque, tutte complessivamente considerate, superino dette soglie di rilevanza;-----

- **"valore dell'operazione"**, il valore complessivo dell'operazione, comprensivo di ogni onere fiscale, tassa ed imposta, se dovute:-----

1. Rappresentare la Società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale e arbitrale, nonché presso organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nazionali, esteri o sovranazionali, ordinari o speciali, in qualunque procedimento, stato, grado e sede, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali, compresi quelli di conciliare, transigere, rendere interrogatori formali e rilasciare dichiarazioni di terzo, con facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici, liquidandone i compensi, nonché di eleggere domicilio.-----

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Bologna

il 4/4/24

al n. 14661

serie 1T

€ 249,00

2. Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità, ente od organo della Pubblica Amministrazione, anche indipendente, ordinario o straordinario, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali compresi quelli di sottoscrivere e presentare istanze, richieste, reclami, denunce, ricorsi, comunicazioni e compiere in genere ogni atto necessario od opportuno, con facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici, liquidandone i compensi, nonché di eleggere domicilio.-----
3. Stipulare, modificare e risolvere transazioni, anche rappresentando la Società davanti arbitri, conciliatori ed amichevoli compositori, entro il valore massimo, per ciascuna operazione, di Euro 1.000.000 (unmilione). Per valore della transazione si intende: -----
- in caso di transazione che implichi la rinuncia ad un credito o un diritto, l'importo o la relativa valorizzazione del diritto oggetto di rinuncia; -----
 - in caso di transazione che implichi il pagamento di un importo o il riconoscimento di un diritto, l'ammontare complessivo dell'importo o la valorizzazione totale del diritto pagato o riconosciuto.-----
4. Entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per offerta, formulare e rappresentare le offerte reali, per intimazione, formali e non formali, anche in sede giudiziale, sottoscrivendo i relativi atti. Per valore dell'offerta si intende l'importo complessivo o la valorizzazione complessiva del diritto offerti.-----
5. Limitatamente ai Rami Danni di cui al n. 14 (Credito) e al n. 15 (Cauzione), così come individuati dall'art. 2, 3° comma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, stipulare, modificare e risolvere contratti assicurativi, coassicurativi e fideiussori, compresi certificati, appendici ed altri documenti collegati e d'uso, in tutte le forme ammesse dalla legge e dalle consuetudini, anche mercantili. I suddetti poteri potranno essere esercitati entro il valore massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ciascuno di somma assicurata.-----
6. Al fine di garantire la Società nell'ambito dell'attività assicurativa di rilascio di polizze fideiussorie, perfezionare, in qualità di creditore, atti di costituzione e/o accettazione di pegno, ipoteca, vincoli e in generale garanzie reali o personali su, beni mobili ed immobili e crediti di qualsiasi genere e natura, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, somme di danaro, titoli e polizze vita. Con espressa facoltà di negoziare i termini e le condizioni dei sopra menzionati atti, così come di qualunque atto accessorio agli stessi, prevedendo tra l'altro, la rinuncia, lo svincolo, eventualmente anche in forma progressiva, la restrizione e la cancellazione delle ipoteche, la riduzione e la sostituzione dei pegni sui beni in garanzia.-----
7. Limitatamente ai Rami Danni di cui al n. 14 (Credito) e n. 15 (Cauzione), così come individuati dall'art. 2, 3° comma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, liquidare i sinistri e provvedere, anche in via transattiva, al pagamento degli stessi e degli storni di premio entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per operazione.-----
8. Entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per operazione, mettere a disposizione degli assicurati ed aventi causa, anche in via giudiziale, i massimali di polizza.-----
9. Incassare e ritirare somme, valori, mandati, buoni del tesoro, vaglia e depositi cauzionali di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo; incassare e compiere ogni operazione connessa a titoli di credito; consentire proroghe di scadenze; rilasciare ricevute e quietanze. Sottoscrivere e trasmettere al conservatore le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di cancellazione di ipoteche.-----
10. Acquistare e cedere, anche parzialmente, crediti (pro solvendo o pro soluto) nonché compiere ogni altro atto di disposizione su crediti della Società per un importo

massimo, per ciascuna operazione, di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila); intendendosi tale importo come il prezzo dell'operazione, fermi restando i limiti in materia di transazioni in precedenza indicati.

11. Compiere qualsiasi operazione presso Uffici Doganali, enti e imprese di trasporto e spedizioni pubbliche e private e presso uffici postali.

12. Limitatamente al potere di cui al precedente punto 1, attribuire e revocare poteri di rappresentanza sociale, sia a dipendenti della Società che a terzi, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali come indicati.

13. Compiere in genere ogni operazione di ordinaria amministrazione, anche se non sopra elencata, necessaria e/o utile per il buon fine del presente mandato.

In relazione ai poteri in concreto esercitandi e così come conseguenti a questa procura ed al correlato grado di autonomia gestionale specificamente attribuito, il Signor MICHELE VICENZI curerà tutti gli adempimenti dovuti e quelli ritenuti necessari ed utili per il costante rispetto, nel settore aziendale di competenza, di qualsiasi norma di legge e regolamentare. Il tutto con promessa di rato e valido del suo operato e senza che allo stesso possa opporsi carenza o difetto di legittimazione o poteri.

Il Signor VITTORIO CORSANO delega, ai sensi dell'art.13 ter della legge 27 dicembre 2002 n. 284, il Notaio che autenticcherà la firma del presente atto a richiedere l'esecuzione della formalità derivante dall'iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese di Bologna.

F.to Vittorio Corsano

Repertorio n.98777

Raccolta n. 13328

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro

Il giorno mercoledì tre del mese di Aprile.

3 Aprile 2024

In Bologna, via Stalingrado n. 37.

Certifico, io sottoscritto Notaio Tommaso Gherardi, iscritto nel Ruolo nel Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, che il Signor:

- **CORSANO Vittorio**, nato a Lecce (LE) il giorno 19 novembre 1971, domiciliato per la carica in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di CHIEF PROPERTY & CASUALTY OFFICER, nonché procuratore della società:

- **"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A."**, con sede legale e direzione in Via Stalingrado n. 45, Bologna, capitale sociale euro 2.031.456.338,00= interamente versato, GRUPPO IVA 03740811207, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, numero REA: BO-511469, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di "UNIPOL GRUPPO S.p.A.", Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046, autorizzato in forza dei poteri ad esso conferiti con procura speciale autenticata nella firma da me Notaio in data 11 maggio 2022, Rep. N. 96416, Racc. n. 11945, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 13 maggio 2022 al n. 23533 serie 1T, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese competente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha firmato l'atto che precede in calce e a margine del foglio intermedio in mia presenza alle ore 14,20 (quattordici e venti).

Certifico altresì di aver dato lettura alla parte dell'atto che precede.

Il presente atto viene conservato fra i miei originali.

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio

Copia conforme all'originale che rilascio oggi 4/4/24

in carta libera per gli usi di legge

